

*Regolamento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione del 2 marzo 2010*

# Appalti, le sanzioni sono a misura

## Da valutare anche le condizioni economiche dell'operatore

DI ANDREA MASCOLINI

**L**e sanzioni emesse dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici saranno definite anche in rapporto al dolo o alla colpa grave di chi ha commesso il fatto, tenendo però conto anche delle condizioni economiche del soggetto interessato; il procedimento sanzionatorio, basato sul contraddittorio, dovrà concludersi entro sei mesi dalla conclusione del procedimento istruttorio e sarà attivabile su segnalazione delle stazioni appaltanti e delle Soa. È quanto prevede il regolamento emanato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di cui alla deliberazione 2 marzo 2010, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 23 marzo 2010 che disciplina l'iter attraverso il quale si dovranno svolgere i procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice dei contratti pubblici. L'attivazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni d'ufficio è demandata alle segnalazioni che l'Autorità riceve dalle stazioni appaltanti e dalle Soa e che devono essere predisposte su appositi moduli. Il funzionario competente, in questa fase pre-istruttoria, avrà quindi il compito di fare un primo screening per decidere se provvedere all'archi-

viazione o alla richiesta di ulteriori elementi finalizzati all'avvio del procedimento istruttorio.

Il procedimento istruttorio deve essere attivato nel termine di 90 giorni dalla data in cui la segnalazione è stata definita completa; il primo passo consiste nella comunicazione ai soggetti interessati (il soggetto che ha segnalato e quello nei cui confronti il provvedimento finale avrà effetti diretti) dell'avvio del procedimento. I soggetti interessati potranno richiedere di essere sentiti in audizione e formulare apposita richiesta di accesso al fascicolo istruttorio. La possibilità di convocare in audizione le stazioni appaltanti, le Soa e gli operatori economici interessati spetta anche al responsabile del procedimento. Il procedimento deve comunque concludersi con l'emanazione del provvedimento finale nei sei mesi decorrenti dall'avvio del provvedimento (quindi dalla segnalazione al provvedimento potrebbe passare al massimo nove mesi). La decisione finale spetterà al Consiglio dell'Autorità presieduto da Luigi Giampaolino che riceverà gli atti del procedimento. Il Consiglio avrà tre possibilità: richiedere al responsabile del procedimento ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria; convocare in audizione le stazioni appaltanti, gli operatori economici, le Soa

nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso; disporre il provvedimento finale. Se si procede con supplemento di istruttoria viene instaurato un nuovo contraddittorio e si riaprono i termini; in caso di audizione i rappresentanti delle parti compaiono davanti al consiglio per illustrare le proprie posizioni. Il provvedimento finale, motivato come tutti i provvedimenti amministrativi, dovrà anche indicare l'amministrazione cui è possibile ricorrere. Il regolamento stabilisce, per quel che riguarda la determinazione della sanzione, un collegamento all'articolo 6, comma 8 del Codice dei contratti pubblici e alla legge 689/91 (modifiche al sistema penale).

Ciò significa che l'importo della sanzione e la durata dell'eventuale sospensione dalle gare verrà stabilita avendo riguardo al valore economico dell'appalto cui l'infrazione si riferisce; alla gravità dell'infrazione, tra cui dolo e colpa grave; alle condizioni economiche dell'operatore coinvolto; all'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

—© Riproduzione riservata—